

Allegato "B" al n. 29722 di repertorio, n. 15651 di raccolta

STATUTO

1. Denominazione

È costituita, in forma di società a responsabilità limitata denominata:

"MRIGHTS S.R.L."

Organismo di gestione collettiva quale definito nell'art. 2 del D. Lgs. 35/2017, come di seguito definito.

2. Definizioni

(i) "Assemblea Generale" s'intende l'assemblea aperta alla partecipazione di tutti i soci (Soci Mandanti e Soci non Mandanti);

(ii) "Assemblea Soci Mandanti" s'intende l'assemblea composta dai soli Soci Mandanti;

(iii) "Autori" s'intendono l'autore del soggetto e/o l'autore della sceneggiatura e/o l'autore della musica e/o il direttore artistico e/o il traduttore e/o il direttore del doppiaggio e/o chiunque possa essere definito autore o coautore di un'Opera Audiovisiva ai sensi delle norme di legge in vigore anche indipendentemente dalla circostanza che le stesse siano già state incorporate in una o più Opere Audiovisive;

(iv) "Editori Audiovisivi" s'intendono le imprese che hanno acquistato, a qualsiasi titolo, anche non definitivo, da uno o più Autori, ovvero dai loro aventi causa, uno o più diritti di utilizzazione economica di cui all'articolo 3.1 relativamente ad almeno un'Opera Audiovisiva, o che comunque rappresentano uno o più Autori;

(v) "D. Lgs. 35/2017" si intende il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 "Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno" e successive modifiche ed integrazioni;

(vi) "LDA" s'intende la legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

(vii) "Opera Audiovisiva" s'intendono tanto le opere cinematografiche e assimilate, le opere audiovisive e le sequenze d'immagini in movimento, ivi incluse quelle meglio specificate all'art. 2 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (quali esemplificativamente: opere filmiche, film tv, fiction, soap opera, documentari, sit-com, cartoni animati, videoclip programmi di intrattenimento) protette ai sensi della LDA, quanto il soggetto, la sceneggiatura, la musica, la regia, la traduzione di creazione dell'Autore, indipendentemente dalla circostanza che le stesse siano già state incorporate in una o più opere audiovisive;

(viii) "Ripartito" s'intende l'ammontare medio annuo dei compensi complessivamente distribuiti dalla società alla generalità dei Soci Mandanti, in esecuzione del mandato

ricevuto, nei tre anni solari precedenti o per il minor periodo del mandato;

(ix) "Ripartito Individuale" s'intende l'ammontare medio annuo dei compensi complessivamente distribuiti dalla società al Socio Mandante, in esecuzione del mandato ricevuto, nei tre anni solari precedenti, o per il minor periodo del mandato; per i Soci Mandanti da meno di un anno il Ripartito si intende convenzionalmente pari a € 100,00;

(x) "Socio Fondatore" s'intende Videorights s.r.l.

(xi) "Soci Mandanti" si intendono i soci che siano Autori e/o Editori Audiovisivi e che abbiano conferito, o intendano conferire entro il termine di sei mesi dall'iscrizione del proprio nominativo nel libro soci, mandato alla società per la gestione di almeno uno dei diritti di cui all'articolo 3.1. o subentrino, per atto tra vivi o per causa di morte, nel mandato medesimo;

(xii) "Soci non Mandanti" s'intende ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dagli Autori e dagli Editori Audiovisivi, incluso il Socio Fondatore.

3. Oggetto sociale

3.1 La società ha per oggetto l'attività principale di amministrazione e intermediazione, per conto di Autori e/o di Editori Audiovisivi e/o dei loro aventi causa ovvero per conto di titolari dei diritti quali definiti nell'art. 2 del D.Lgs. 35/2017, in veste di loro mandataria, in via individuale o collettiva, nonché ai sensi dell'art. 2028 c.c., in Italia e all'estero, di qualsiasi diritto di utilizzazione economica riconosciuto dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 (in seguito "LDA"), nonché da ogni altra disposizione contenuta in trattati e convenzioni internazionali o in regolamenti e direttive dell'Unione Europea in favore degli Autori sulle rispettive Opere Audiovisive nonché l'incasso e la ripartizione dei relativi proventi e, a titolo esemplificativo, la gestione dei seguenti diritti:

a) diritti di riproduzione in qualsiasi forma e modo di cui all'art. 13 della LDA;

b) diritti di esecuzione e di rappresentazione in qualsiasi forma e modo di cui all'art. 15 della LDA;

c) diritti di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico in qualsiasi forma e modo di cui all'art. 16 della LDA;

d) il diritto di autorizzare la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici previsto dall'art. 16-ter LDA;

e) il diritto di autorizzare la comunicazione al pubblico mediante immissione diretta previsto dall'art. 16-quinquies LDA;

f) diritti di distribuzione in qualsiasi forma e modo di cui all'art. 17 della LDA;

g) diritto di noleggio e prestito di originali, copie o supporti delle Opere Audiovisive nonché, nel caso di cessione del diritto di noleggio a un produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, il diritto all'equa remunerazione per il noleggio a terzi previsti dall'art. 18-bis LDA;

h) diritto al compenso per le diverse forme di utilizzazione delle Opere Audiovisive contemplate dall'art. 46-bis LDA;

i) diritto al compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di cui all'art. 71-septies della LDA.

j) il diritto alla remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nel caso di concessione di licenza o trasferimento dei diritti esclusivi per lo sfruttamento delle Opere Audiovisive o di altri materiali protetti - ivi incluse le ipotesi di remunerazioni forfettaria - previsto dall'art. 107, comma 2 LDA;

k) il diritto alla remunerazione ulteriore adeguata ed equa previsto dall'art. 110-quinquies LDA.

La società potrà inoltre svolgere attività in materia di ogni altro diritto di proprietà intellettuale, purché in modo non principale.

3.2 Per l'esercizio della sua attività principale di cui all'articolo 3.1, la società:

(i) concede, in nome proprio e per conto e nell'interesse degli Autori e degli Editori Audiovisivi da cui abbia ricevuto mandato, licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di Opere Audiovisive;

(ii) riscuote, in nome proprio e per conto e nell'interesse degli Autori e degli Editori Audiovisivi da cui abbia ricevuto mandato, i proventi che derivino dall'utilizzazione delle licenze e autorizzazioni di cui al punto (i) nonché da qualsiasi altra fonte legale o contrattuale, adottando procedure idonee alla tempestiva individuazione dei destinatari dei diritti riscossi.

(iii) ripartisce, in nome proprio e per conto e nell'interesse degli Autori e degli Editori Audiovisivi da cui abbia ricevuto mandato, i proventi che derivino dalle attività di riscossione di cui al punto (ii), adottando procedure idonee alla tempestiva individuazione dei destinatari dei proventi riscossi.

(iv) presta tutti i servizi di carattere amministrativo e tecnico necessari o utili per lo svolgimento dell'attività di gestione dei diritti di cui al presente articolo;

(v) stipula, nei limiti dei mandati ricevuti, tutti i contratti nei confronti di terzi necessari o utili, e comunque inerenti, alla gestione dei diritti di cui al presente articolo.

3.3 Il conferimento e l'esecuzione dei mandati degli Autori e degli Editori Audiovisivi e la ripartizione dei proventi devono essere conformi al regolamento di ripartizione e di disciplina dei mandati approvato e/o modificato dall'Assemblea Soci Mandanti. Detto regolamento potrà essere periodicamente modificato su proposta del consiglio di amministrazione.

3.4 La società può assumere tutte le iniziative, anche in sede giudiziale, necessarie od opportune per la tutela degli interessi collettivi degli Autori e degli Editori Audiovisivi e anche per la tutela di quelli individuali, rendendosi promotrice di ogni azione per la repressione di ogni forma d'illecita utilizzazione dei diritti gestiti dalla società per loro conto e, più in generale, di ogni attività considerata quale pirateria audiovisiva, senza pregiudizio di azioni individuali dei singoli mandanti.

3.5 La società può compiere tutte le attività industriali, commerciali e immobiliari ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale e infine può, sempre che tali attività non siano svolte "nei confronti del pubblico" e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale:

- acquistare e vendere partecipazioni e interessenze in società ed enti aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio e
- prestare fidejussioni e in genere garanzie reali o personali a favore di terzi.

3.6 E' esclusa qualsiasi attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi diversi da quelli eventualmente previsti dal D. Lgs. 35/2017.

4. Sede

4.1 La società ha sede nel comune di Milano.

4.2 Il consiglio di amministrazione della società ha facoltà d'istituire o di sopprimere sedi secondarie e dipendenze, comunque denominate, sia in Italia che all'estero.

5. Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e può essere prorogata.

6. Capitale sociale - Soci - Categorie di soci - Libro soci

6.1 Il capitale sociale è determinato in euro 52.200,00 (cinquantaduemila duecento virgola zero zero) ed è diviso in capitale riservato ai Soci Mandanti e ai Soci non Mandanti.

6.2 Ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto di cui all'art. 13.2, i Soci Mandanti sono ripartiti in 3 classi:

- Classe Prima: vi sono iscritti i soci il cui Ripartito Individuale diviso il Ripartito sia inferiore a 1/100 (un centesimo);
- Classe Seconda: vi sono iscritti i soci il cui

Ripartito Individuale diviso il Ripartito sia pari o superiore a 1/100 (un centesimo) e inferiore a 1/10 (un decimo);

- Classe Terza: vi sono iscritti i soci il cui Ripartito Individuale diviso il Ripartito sia pari o superiore a 1/10.

6.3 Annualmente, a far tempo dal 1° gennaio 2024, il consiglio di amministrazione provvede a determinare, e negli anni successivi a verificare, l'ammontare dei Ripartiti e dei Ripartiti Individuali, ai soli fini di determinare l'eventuale variazione della Classe di appartenenza dei soci, provvedendo a comunicarla loro e alle conseguenti iscrizioni nel libro dei soci.

6.4 La società, oltre i libri obbligatori e le altre scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile, tiene i libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421 del codice civile nonché un apposito libro dei soci nel quale devono essere annotati:

(i) il nome e il cognome dei titolari delle partecipazioni ovvero, se persone giuridiche o enti collettivi, la denominazione e il tipo;

(ii) il domicilio (ovvero la sede), il numero di fax e/o l'indirizzo e-mail al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al rapporto fra la società e il titolare delle partecipazioni e le altre comunicazioni previste dalla legge o dallo statuto;

(iii) i trasferimenti delle partecipazioni;

(iv) i vincoli relativi alle stesse;

(v) i versamenti eseguiti;

(vi) le variazioni nelle persone dei soci;

(vii) la categoria cui appartengono i soci.

I soci hanno l'obbligo di comunicare prontamente ogni variazione dei dati riportati nel libro dei soci. Le comunicazioni ai soci, salvo che sia diversamente previsto nello statuto, sono validamente effettuate al domicilio indicato nel libro soci con qualsivoglia mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi compresi i fax, le raccomandate A.R., i messaggi PEC e i messaggi di posta elettronica). Il trasferimento delle partecipazioni, quando consentito dallo statuto, ha effetto nei confronti della società dal momento della sua annotazione nel libro dei soci, fermi restando la necessità dell'iscrizione al Registro delle Imprese ovvero dell'avvenuto deposito dell'atto di trasferimento delle partecipazioni presso il Registro delle Imprese, purché tale deposito sia comprovato da apposita certificazione notarile attestante l'avvenuto deposito. Pertanto:

(i) l'alienante o l'acquirente devono chiedere l'annotazione del trasferimento delle partecipazioni nel libro dei soci, presentando il titolo da cui risulta il trasferimento e un documento che attesti l'avvenuta

iscrizione al Registro delle Imprese ovvero l'avvenuto deposito;

(ii) il consiglio di amministrazione, verificato il rispetto delle regole statutarie in materia di trasferimento delle partecipazioni, procede all'immediata annotazione del trasferimento, che legittima l'acquirente all'esercizio dei diritti sociali;

(iii) qualora il consiglio di amministrazione accerti il mancato rispetto delle regole statutarie in materia di trasferimento delle partecipazioni, può legittimamente negare l'iscrizione a libro soci dell'acquirente.

7. Esclusione dei Soci Mandanti

7.1 Il mancato conferimento del mandato alla società da parte di un Socio Mandante entro sei mesi dall'annotazione del proprio nominativo nel libro soci, così come la cessazione del mandato conferito alla società dal Socio Mandante, a qualsiasi causa dovuta, constatata dal consiglio di amministrazione, è causa di esclusione del socio. La cessazione del mandato avvenuta per iniziativa del Socio Mandante, anche ai fini della sua esclusione, avrà effetto al termine dell'anno finanziario, e dunque al 31 dicembre immediatamente successivo, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 35/2017.

7.2 L'esclusione viene comunicata al Socio Mandante escluso a cura del consiglio di amministrazione entro 15 (quindici) giorni dalla data della relativa constatazione

7.3 In caso di esclusione del Socio Mandante, quest'ultimo ha diritto al rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio netto della società, quale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, in deroga a quanto previsto dall'art. 2473 c.c. o, se più recente, a quello derivante dall'ultima situazione contabile approvata dal consiglio di amministrazione.

7.4 Il Socio Mandante escluso può impugnare l'esclusione promuovendo l'arbitrato previsto nel successivo articolo 22.

8. Aumento e riduzione del Capitale Sociale

8.1 Nel caso di aumento del capitale sociale deliberato dall'Assemblea Generale, il consiglio di amministrazione determina se e in quale misura l'aumento è proposto mediante emissione riservata ai Soci Mandanti (ivi compresi terzi che abbiano i requisiti per poter far parte di tale categoria) o a tutti i soci, comunque nel rispetto di quanto segue.

8.2 I versamenti delle partecipazioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione, nei termini e modi che reputerà convenienti, salvo diversa disposizione di legge. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo in ragione del due per cento in più del tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell'art. 2466 del codice civile.

8.3 I soci, con l'eccezione del caso di ricostituzione del

capitale ridotto per perdite al di sotto del minimo legale, possono decidere l'aumento del capitale con offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, anche con esclusione del diritto di sottoscrizione ai soci, nei modi e termini previsti dall'art. 2481-bis del codice civile e nel rispetto di quanto segue.

8.4 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

8.5 E' attribuita al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, anche in maniera scindibile, per il periodo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, per un importo non superiore a nominali € 250.000,00 (Euro duecentocinquantomila), con esclusione del diritto di sottoscrizione dei soci, riservando l'aumento esclusivamente ai Soci Mandanti, mediante sottoscrizione di quota di nominali € 100,00 (euro cento) se Autore e di nominali € 500,00 (euro cinquecento) se Editore Audiovisivo, da assegnare a ciascun nuovo socio contro conferimento in denaro. Il consiglio di amministrazione avrà facoltà, in tale caso, di determinare l'eventuale sovrapprezzo. I soci sottoscrittori dell'aumento di capitale rientrano nella categoria dei Soci Mandanti.

8.6 Le delibere di aumento di capitale di cui all'art. 8.5 sono assunte dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, anche in sede di approvazione del progetto di bilancio.

8.7 La riduzione del capitale per perdite di cui all'art. 2482-bis del codice civile può essere deliberata dal consiglio di amministrazione.

9. Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito.

10. Finanziamenti dei soci

I soci possono fare finanziamenti alla società, fruttiferi o infruttiferi, in base all'accordo tra società e socio, nei limiti consentiti dalla normativa vigente al momento del finanziamento. Il rimborso dei finanziamenti dei soci potrà avvenire solo nell'integrale rispetto della disposizione di cui all'art. 2467 del codice civile.

11. Limiti alla trasferibilità delle partecipazioni di capitale dei Soci Mandanti

Le partecipazioni di cui sono titolari i Soci Mandanti possono essere trasferite esclusivamente ad altri che siano già Soci Mandanti o che lo diventino entro 6 mesi dall'iscrizione nel libro soci, contestualmente al trasferimento della partecipazione subentrino nel mandato dei Soci Mandanti cedenti per atto fra vivi o per causa di morte, e non possono essere costituite in pegno o usufrutto. In caso di violazione di tale previsione il trasferimento della partecipazione non è opponibile alla Società.

12. Trasferimento delle partecipazioni di capitale dei Soci non Mandanti

12.1 I Soci non Mandanti possono cedere, in tutto o in parte la loro partecipazione ad altri soci (ivi compresi i Soci Mandanti) nonché a terzi non soci, con il diritto proporzionale dei Soci non Mandanti di prelazione per l'acquisto nei termini di cui in appresso.

12.2 Ciascuno dei Soci non Mandanti che intenda alienare, in tutto o in parte, la sua quota (e/o i relativi diritti di opzione, le obbligazioni convertibili e i warrant eventualmente emessi dalla società), ovvero il relativo diritto di usufrutto, deve anzitutto offrirla in acquisto agli altri Soci non Mandanti proporzionalmente alle rispettive loro partecipazioni, con lettera raccomandata A.R. o via PEC contemporaneamente spedita a ciascuno di essi al domicilio risultante dal libro soci, contenente l'indicazione del nome del terzo acquirente, della quota (e/o dei diritti di opzione, obbligazioni convertibili o warrant) offerta in cessione, del prezzo (ovvero dei beni offerti in permuta col valore da lui attribuito alla permuta, da valere quale prezzo in caso di esercizio della prelazione, salvo quanto stabilito in appresso) e delle condizioni di pagamento; alla raccomandata va allegata fotocopia dell'offerta ricevuta dal terzo, sottoscritta dal medesimo. Ciascuno dei Soci non Mandanti che intende esercitare la facoltà di acquisto deve darne comunicazione, a pena di decadenza, al socio alienante e agli altri soci con lettera raccomandata A.R. (o via PEC) spedita loro entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, dichiarando altresì se intende sostituirsi, in misura proporzionale alla sua partecipazione, ai soci che non abbiano tempestivamente esercitato la facoltà di acquisto o a coloro che, pur avendola esercitata, non abbiano rispettato le previsioni di questo articolo 12.2.

12.3 In caso di alienazione mediante permuta (ivi compreso il conferimento a società), il socio che esercita la prelazione può contestualmente comunicare il suo disaccordo sul valore attribuito alla quota e/o ai diritti di opzione, obbligazioni convertibili o warrant; in tale caso, il prezzo sarà determinato da un terzo a sensi e per gli effetti stabiliti dall'art. 1473 del codice civile, come previsto nelle disposizioni che seguono. Il terzo sarà nominato, a richiesta di qualsiasi parte interessata, dal Rettore dell'Università Luigi Bocconi di Milano e procederà alla determinazione del prezzo delle vendite a tutti i soci che abbiano comunicato il loro disaccordo sul valore attribuito ai beni in permuta. Il terzo determinerà il giusto prezzo ("fair value") con riferimento alla data dell'offerta in prelazione, con equo apprezzamento e sulla base dei criteri estimativi usualmente adottati, tenendo conto altresì dei

criteri di valutazione internazionalmente accettati. Il terzo renderà la propria determinazione comunicandola con lettera raccomandata A.R. o via PEC spedita a tutti i soci interessati entro 60 (sessanta) giorni dalla accettazione dell'incarico.

12.4 Le vendite delle partecipazioni devono essere perfezionate entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento dell'ultima, in ordine di tempo, comunicazione di esercizio della facoltà di acquisto da parte del socio alienante ovvero, nel caso di cui al comma che precede, dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente la determinazione del terzo.

12.5 La costituzione in pegno delle partecipazioni è consentita solo a condizione che il diritto di voto sia riservato al socio e che il creditore pignoratizio prenda atto ad ogni effetto, negli stessi documenti costitutivi del pegno, delle disposizioni di questo articolo 12. A cura della società, essa viene comunicata agli altri soci.

12.6 Le previsioni di cui a questo articolo 12 non si applicano, con conseguente libera cedibilità delle partecipazioni e dei relativi diritti di opzione e di usufrutto, in caso di alienazione fra coniugi, parenti in linea retta, fratelli e sorelle, a società direttamente o indirettamente controllate, a condizione che: (i) ne venga data preventiva comunicazione scritta a tutti i Soci non Mandanti; (ii) sia previsto l'obbligo irrevocabile della società cessionaria di ritrasferire la partecipazione detenuta nella società al socio cedente (che sarà irrevocabilmente obbligato a riacquistare), ove quest'ultimo perda, per qualsivoglia motivo, il controllo sulla società cessionaria.

13. Decisioni dei soci

13.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare assunta, a seconda delle materie poste all'ordine del giorno, dall'Assemblea Soci Mandanti o dall'Assemblea Generale.

13.2 L'Assemblea Soci Mandanti è convocata almeno una volta l'anno e delibera sulle materie indicate all'art. 10 del D.Lgs. 35/2017 e successive modificazioni, nonché sulla nomina dei componenti dell'organo di sorveglianza di cui all'art. 18 dello statuto, oltre che su quanto previsto all'art. 3.3 dello statuto.

13.3 Nell'Assemblea Soci Mandanti, i Soci Mandanti hanno un diritto di voto secondo la rispettiva classe di appartenenza al momento dell'esercizio del diritto di voto nella seguente misura:

- soci di Classe Prima: 1 (uno) voto;
- soci di Classe Seconda: 100 (cento) voti;
- soci di Classe Terza: 1000 (mille) voti.

13.4 L'Assemblea Generale è convocata almeno una volta

l'anno e delibera in merito a tutte le altre materie non espressamente riservate all'Assemblea Soci Mandanti.

13.5 Nell'Assemblea Generale tutti i soci hanno sempre un diritto di voto proporzionale alla loro partecipazione al capitale.

14. Adozione delle decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare

14.1 L'Assemblea Soci Mandanti rappresenta l'universalità dei Soci Mandanti e l'Assemblea Generale rappresenta l'universalità di tutti i soci e le rispettive deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

14.2 La competenza per la convocazione delle assemblee spetta al consiglio di amministrazione e per esso al suo presidente. Il consiglio di amministrazione deve deliberare senza indugio la convocazione delle assemblee quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori ovvero, nel caso dell'Assemblea Soci Mandanti, da tanti Soci Mandanti aventi complessivamente diritto di voto non inferiore ad un terzo del capitale sociale riservato ai Soci Mandanti e, nel caso dell'Assemblea Generale, da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dell'intero capitale sociale.

14.3 La convocazione è fatta con avviso inviato a mezzo lettera raccomandata A.R., via PEC, fax o e-mail confermati dal socio, lettera a mano con ricevuta di ricevimento personale del socio, all'indirizzo, al numero telefonico o all'indirizzo e-mail risultanti dal libro dei soci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione. Le assemblee possono essere convocate anche in seconda convocazione con indicazione nell'avviso del relativo luogo, data ed ora. L'avviso di convocazione è comunque considerato valido se, da conferma personale di ricevimento del socio, risulta che egli ne è venuto a conoscenza almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione.

14.4 Possono intervenire alle assemblee i soci iscritti nel libro dei soci.

14.5 I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Nessun socio può rappresentare più di altri 3 (tre) soci.

14.6 Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione; in difetto di sua presenza, da persona eletta dalle assemblee. Il presidente è assistito da un segretario da lui nominato. Le deliberazioni delle assemblee sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge, e quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio scelto da lui.

14.7 L'Assemblea Soci Mandanti è regolarmente costituita secondo quanto previsto dalla legge e delibera a maggioranza, tenuto conto dei diritti di voto di cui all'art. 13.3.

14.8 L'Assemblea Generale è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di cui alle applicabili disposizioni del Codice Civile salvo che nelle seguenti materie, nelle quali è necessario il voto favorevole di almeno la maggioranza dei Soci Mandanti presenti:

(a) messa in liquidazione volontaria della società;

(b) scissione o trasformazione della società;

(c) emissione di titoli di debito;

(d) ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato, italiano o straniero, della Società (previa trasformazione in società per azioni).

14.9 Le assemblee possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati con sistemi di telecomunicazione nei quali potranno riunirsi coloro che hanno diritto di partecipare alle assemblee; le assemblee si intendono comunque tenute nel luogo ove è presente il presidente. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle assemblee non fosse tecnicamente possibile il collegamento, le assemblee non saranno valide e dovranno essere riconvocate. Nel caso in cui, nel corso delle assemblee, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

15. Consiglio di amministrazione

15.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre, cinque o sette membri, anche non soci, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello in cui sono stati nominati e sono rieleggibili.

15.2 Ai sensi dell'art 12, comma 2, del D.Lgs. 35/2017, gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in soggetti concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in soggetti concorrenti, salvo l'autorizzazione dell'Assemblea dei Soci Mandanti.

15.3 E' attribuito al Socio Fondatore anche ai sensi dell'art. 2468 c.c., il diritto di designare uno degli amministratori che saranno nominati dall'assemblea. Tale diritto attribuito al Socio Fondatore è personale e non

trasferibile se non con il trasferimento dell'intera partecipazione detenuta dal Socio Fondatore al momento del trasferimento. In caso di trasferimento solo parziale della partecipazione del Socio Fondatore, pertanto, il diritto di cui a questo art. 15.3 resterà attribuito al Socio Fondatore. La designazione del Socio Fondatore deve essere fatta con comunicazione fatta pervenire al consiglio di amministrazione almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea fissata per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione. In mancanza, l'amministratore è nominato dai Soci Mandanti, come previsto nell'art. 15.4.

15.4 L'Assemblea Soci Mandanti nomina, tenuto conto di quanto previsto all'art. 15.3, i componenti del consiglio di amministrazione; a tal fine sono eleggibili i candidati la cui candidatura, con ogni utile dettaglio personale, sia stata presentata con comunicazione sottoscritta da Soci Mandanti cumulativamente titolari di una partecipazione almeno pari all'1% del capitale sociale e fatte pervenire all'Assemblea Soci Mandanti tramite il consiglio di amministrazione entro la fine del mese seguente a quello in cui chiude il terzo esercizio sociale successivo a quello in cui sono stati nominati i precedenti amministratori o, comunque, almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea fissata per la loro nomina. Il consiglio di amministrazione comunica le candidature a tutti i Soci Mandanti con la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 15. Ogni socio può distribuire i voti che gli spettano su uno o più candidati e risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il candidato più anziano di età.

15.5 L'amministratore cessato dall'ufficio nel corso dell'esercizio è sostituito dal primo candidato non eletto nella lista di cui faceva parte l'amministratore cessato o, nel caso si tratti dell'amministratore designato dal Socio Fondatore, da altro da lui designato. In tutti in casi i cui non sia possibile procedere alla sostituzione di amministratori per rifiuto o mancanza di candidati non eletti come sopra indicato, si applicherà quanto previsto dall'articolo 15.4 e le candidature dovranno essere fatte pervenire entro la fine del mese successivo a quello in cui il consiglio di amministrazione avrà comunicato ai soci l'impossibilità della sostituzione di amministratori nei modi previsti dalla prima parte di questo comma.

15.6 Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri il presidente e può nominare uno o più vicepresidenti.

15.7 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da almeno 2 (due) componenti del consiglio di amministrazione.

15.8 Le convocazioni sono fatte dal presidente nel luogo indicato nell'avviso di convocazione a mezzo raccomandata A.R., via PEC o fax o e-mail spediti agli amministratori e ai sindaci effettivi almeno 5 (cinque) - e nei casi di urgenza almeno 2 (due) - giorni prima di quello della riunione. Sono tuttavia valide le riunioni del consiglio di amministrazione, anche se non convocate nel modo sopra indicato, se sono presenti tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi (se nominati). Per la validità della costituzione della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza degli amministratori presenti, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 15.9. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide anche se tenute con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

15.9 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione indicate nell'art. 15.12, nonché quelle aventi ad oggetto le fusioni nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., l'approvazione del progetto di bilancio, le cessioni e le acquisizioni di azienda e rami d'azienda, l'acquisizione di partecipazioni in società terze, la nomina del presidente del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti alla riunione e, in ogni caso, dell'amministratore designato dal Socio Fondatore.

15.10 Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

15.11 Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 35/2917, ciascun amministratore deve informare gli altri amministratori e l'organo di sorveglianza di ogni interesse che abbia, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato o di amministratore unico, deve altresì astenersi dal compimento dell'operazione, investendo dello stesso l'organo di sorveglianza, che provvede sull'operazione e riferisce alla prima Assemblea dei Soci Mandanti utile.

15.12 Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene

opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso (in deroga a quanto previsto all'art. 2465, secondo comma, del Codice Civile) l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci. Nei limiti di quanto previsto dalla legge, il consiglio di amministrazione delega al componente del consiglio di amministrazione designato dal Socio Fondatore almeno tutte le attribuzioni per la gestione ordinaria di valore non superiore a € 100.000,00, oltre a quelle per la gestione straordinaria nei limiti della delibera di delega di poteri assunta dal consiglio di amministrazione.

15.13 Oltre a quanto previsto all'art. 8 e 9 dello statuto, sono attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione le decisioni in materia di fusione nei casi previsti dall'art. 2505 e 2505 bis del codice civile e tutte le deliberazioni per cui sia comunque competente per legge.

15.14 La rappresentanza della società è attribuita al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle attribuzioni conferite.

15.15 Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D.Lgs. 35/2017, gli amministratori rispondono dei danni derivati alla società dalle loro azioni od omissioni. Essi rispondono altresì dei danni derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico.

15.16 Gli amministratori sono tenuti a trasmettere annualmente all'Assemblea dei Soci Mandanti, secondo quanto previsto all'art. 12, comma 9 del D. Lgs. 35/2017, una dichiarazione individuale contenente le seguenti informazioni:

- a) eventuali profili di conflitto di interesse con riferimento alla società;
- b) eventuali compensi ricevuti nell'esercizio precedente dalla società, inclusi quelli sotto forma di regimi pensionistici, di prestazioni in natura ed altri tipi di benefici;
- c) importi ricevuti nell'esercizio precedente dalla società in qualità di titolare di diritti;
- d) una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli della società o tra gli obblighi verso quest'ultima e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

16. Controllo dei soci

Ai sensi dell'art. 2476 del codice civile, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Tale consultazione, nel caso la società abbia realizzato una data room accessibile ai soci mediante password, sarà effettuata mediante accesso alla stessa.

17. Organo di controllo contabile

Il controllo contabile della società è affidato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 nominati dall'Assemblea Soci Mandanti. All'organo di controllo contabile potranno essere altresì affidate le funzioni di vigilanza di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

18. Organo di sorveglianza

18.1 L'organo di sorveglianza è formato da 3 (tre) componenti, incluso il suo presidente, nominati dall'Assemblea Soci Mandanti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11, comma 1, del D. Lgs. 35/2017, funziona a norma di legge, dura in carica per tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello di sua nomina.

18.2 I membri dell'organo di sorveglianza sono rieleggibili. Il loro compenso è determinato dall'Assemblea Soci Mandanti all'atto della nomina su proposta del consiglio di amministrazione, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

18.3 L'organo di sorveglianza ha i doveri ed i poteri di cui all'art. 11 del D. Lgs. 35/2017 e successive modificazioni, nonché la competenza in materia di ripartizione dei diritti in conformità con le previsioni del regolamento di cui all'articolo 3.3. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs 35/2017 L'organo di sorveglianza riferisce in merito all'esercizio dei suoi poteri all'Assemblea Soci Mandanti almeno una volta l'anno.

18.4 I componenti dell'organo di sorveglianza devono presentare annualmente all'Assemblea dei Soci Mandanti, ai sensi degli artt. 11, comma 3, e 12, comma 9, del D. Lgs 35/2017, una dichiarazione individuale sugli eventuali conflitti di interesse, contenente le seguenti informazioni:

- a) eventuali profili di conflitto di interesse con riferimento alla società;
- b) eventuali compensi ricevuti nell'esercizio precedente dalla società, inclusi quelli sotto forma di regimi pensionistici, di prestazioni in natura ed altri tipi di benefici;
- c) importi ricevuti nell'esercizio precedente dalla società in qualità di titolare di diritti;

d) una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli della società o tra gli obblighi verso quest'ultima e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

18.5 Ai componenti dell'organismo di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 15.2, 15.11 e 15.15 dello statuto, nonché le previsioni di cui all'art. 12, commi 1, 3, 4, 6 e 8, del D. Lgs. 35/2017.

19. Bilancio ed utili

19.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Il bilancio deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea Generale entro 120

(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il maggior termine di 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, risultanti da apposita relazione del consiglio di amministrazione che può essere contenuta anche nella nota integrativa.

19.2 Nella nota integrativa del bilancio, da redigersi in conformità alle disposizioni di cui alla Sezione IX del Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile, si evidenzieranno le risultanze delle contabilità analitiche della gestione separata delle somme, incassate dalla società e spettanti agli Autori e agli Editori Audiovisivi, specificando gli eventuali piani di investimento effettuati dalla società con tali somme.

19.3 Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino al limite di legge, vengono distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni, salvo che i soci decidano speciali destinazioni a favore di riserve straordinarie, oppure di mandarli in tutto o in parte, ai successivi esercizi.

19.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.

20. Recesso

20.1 Il socio ha diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

20.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata indirizzata alla società presso la sede legale, da spedirsi entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese - ovvero, se non prevista, dalla trascrizione nei libri sociali - della decisione degli

organi sociali che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione degli organi sociali, esso viene esercitato entro 15 (quindici) giorni dalla conoscenza del fatto da parte del socio. Nella comunicazione il socio recedente deve indicare le proprie generalità con il domicilio (se diverso da quello risultante dal libro dei soci) che elegge per le comunicazioni.

20.3 Il recesso ha efficacia dal giorno in cui la lettera raccomandata A.R. o il messaggio di posta elettronica certificata perviene alla sede legale della società.

20.4 In caso di recesso, il socio recedente ha diritto al rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, secondo quanto previsto dall'art. 2473 c.c..

21. Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, i soci stabiliscono i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e nominano uno o più liquidatori determinandone i poteri e indicando a chi spetti la rappresentanza della società.

22. Clausola compromissoria

Ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ovvero quelle promosse da organi sociali o nei loro confronti, qualunque ne sia l'oggetto, ivi comprese le controversie sulla validità e/o interpretazione di questo statuto e dell'atto costitutivo o degli atti che ne fanno parte, nonché l'impugnazione di decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto o di delibere assembleari (in entrambi i casi, comprese quelle di approvazione del bilancio) e consiliari sarà deferita in via esclusiva ad un collegio arbitrale di tre membri, tutti nominati dal presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale. L'arbitrato sarà rituale secondo diritto.

f.to Gianluigi Chiodaroli

f.to Cesare Gattoni notaio